

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FERRALASCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 APRILE 1973

Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, sui benefici ai dipendenti dello Stato e degli enti pubblici ex combattenti e assimilati

ONOREVOLI SENATORI. — L'applicazione dell'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, nel testo integrato dall'articolo 2, secondo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 824, ha determinato una inammissibile discriminazione fra i destinatari della norma che hanno identici titoli di benemeranza verso la Nazione.

Infatti, è stato ritenuto che il disposto di cui all'articolo 1, primo comma; ultima parte della citata legge n. 336 nel testo integrato dall'articolo 2, secondo comma, della legge n. 824, sia operante — per la parte relativa al conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione — solo per l'acquisizione delle posizioni economiche immediatamente successive conseguibili unicamente con il decorso dell'anzianità.

Torna opportuno qui ripetere innanzi tutto che il testo della legge n. 336 prevede benefici sia a favore di coloro che sono in attività di servizio sia a favore di coloro che cessano tale attività.

Nell'articolo 1 viene presa in considerazione soltanto la categoria degli ex combattenti

che sono ancora in attività di servizio, ed a questi si sono voluti concedere due distinti benefici (aumenti periodici di stipendio e riduzione dei tempi di attesa per il conferimento della classe successiva di stipendio) senza discriminazione di categorie o di qualifiche.

L'equivoco che si è fatto su questi benefici è quello di confondere la progressione in carriera con il semplice beneficio economico.

L'articolo di che trattasi ha finalità di esclusiva natura economica le quali non possono essere confuse con quelle di carriera, che ne sono, invece, qui chiaramente escluse.

Lo stesso Consiglio di Stato, a riguardo dell'articolo 1, ebbe ad esprimersi (parere del 12 novembre 1970, pag. 11) come segue: « Risulta dai lavori parlamentari che detto articolo è stato formulato in sostituzione delle norme, contenute in alcune proposte di legge poi fuse nel testo unificato, che prevedevano a favore degli ex combattenti ed assimilati la promozione in soprannumero alla qualifica superiore. Invece di tale vantaggio

di carriera, che avrebbe sconvolto la situazione dei ruoli e inflazionato gli organici, sembrò più opportuno concedere un beneficio di carattere economico che, al pari dell'altro, poteva essere utilizzato *una tantum* nel corso della carriera ».

Conseguentemente, se i benefici previsti all'articolo 1 sono soltanto di natura economica, perchè creare discriminazioni applicando la norma in modo da assicurare solo il godimento di entrambi i benefici a coloro che hanno una progressione di carriera articolata in posizioni economiche e non anche a coloro il cui sviluppo economico della carriera è legato a qualifiche o gradi?

E questo a prescindere, naturalmente, dalla considerazione che negli ordinamenti pubblici non esiste praticamente una progressione di carriera basata esclusivamente sul solo decorso dell'anzianità e del tutto disgiunta da requisiti di merito.

D'altro lato è da rilevare che, se con il disposto dell'articolo 2, secondo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 824, si fosse inteso limitare così profondamente la portata dell'articolo 1, comma primo, seconda parte, sarebbe stato detto esplicitamente mentre ciò non appare nè dagli atti parlamentari della Camera nè da quelli del Senato.

Anzi, dal resoconto della seduta del 23 giugno 1971 della 1ª Commissione della Camera in sede legislativa — nel corso della quale è stato approvato l'articolo 2, nell'attuale te-

sto — risulta chiaramente « la volontà di attribuire la riduzione dei tempi per l'acquisizione dei livelli retributivi successivi indipendentemente dalle modalità di attribuzione degli stessi livelli rietributivi ».

Comunque, al di là delle espressioni letterali adottate dal legislatore, appare opportuno doversi tener presente lo spirito della legge che, si ripete, non poteva essere quello di generare, nell'ambito di una stessa amministrazione, sperequazioni del tutto ingiustificate tra dipendenti appartenenti a ruoli, categorie, gradi, o qualifiche diversi.

Da qui la necessità di eliminare ogni dubbio interpretativo attraverso un apposito provvedimento, ed a questo soccorre il presente disegno di legge.

In tale occasione è apparso opportuno ribadire il concetto che l'acquisizione della classe superiore di stipendio non comporta il conferimento, ove prevista, della corrispondente qualifica, e limitare la portata del beneficio stesso — al fine di ridurre l'onere finanziario a carico del bilancio dello Stato e degli enti pubblici interessati — alla acquisizione di una sola classe successiva di retribuzione.

Sono certo, onorevoli senatori, che il presente disegno di legge, il quale viene incontro ad una sentita esigenza di giustizia e di chiarezza legislativa, incontrerà il vostro consenso e potrà essere sollecitamente discusso ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I servizi di cui all'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, sono valutabili sia ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio sia ai fini della riduzione dei tempi di attesa per l'acquisizione della posizione economica immediatamente successiva comunque conferibile, per anzianità o per anzianità congiunta a requisiti di merito (normale o comparativo), ed ancorchè corrispondente a diversa qualifica.

L'acquisizione della posizione economica di cui al primo comma non comporta il conferimento della eventuale correlativa qualifica.